

Una importante pronuncia della Corte di Strasburgo in materia di tutela dei diritti umani nell'ambito di missioni militari all'estero.

Riflessioni attorno alla sentenza della Corte EDU nel caso **Al-Skeini c. Regno Unito del 7 luglio 2011.**

di Chantal Meloni*

1. Introduzione

Il 7 luglio scorso la Corte Europea dei Diritti dell'Uomo (Corte EDU) ha emesso due importanti sentenze di condanna del Regno Unito per violazioni della Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (la 'Convenzione' o la 'Convenzione Europea') relative a presunte violazioni di legge commesse in Iraq da parte di militari britannici.

Il primo caso, **Al-Jedda c. Regno Unito**,¹ presenta alcuni sviluppi significativi sia in tema di doppia attribuzione (allo Stato di provenienza e all'ONU) della condotta di soldati impegnati in operazioni militari su mandato ONU, sia in tema di conflitti di norme e di rapporti tra la Convenzione ed il diritto internazionale consuetudinario.

Il secondo caso, **Al-Skeini c. Regno Unito**,² è destinato a diventare il *leading case* in materia di applicazione extraterritoriale della Convenzione. E' in particolare

* Ricercatrice di Diritto Penale, Università degli Studi di Milano, Dipartimento Cesare Beccaria.

¹ Al-Jedda c. Regno Unito, appl. nr. 27021/08, sentenza del 7 luglio 2011 (*Al-Jedda*)

² Al-Skeini et al c. Regno Unito, appl. nr. 55721/07, sentenza del 7 luglio 2011 (*Al-Skeini*)

su quest'ultimo aspetto che si concentrerà il presente commento, sebbene alcune notazioni critiche saranno riservate nella parte finale anche in merito al caso Al-Jedda.

2. Il caso Al-Skeini: I fatti

I ricorrenti, sei cittadini iracheni, hanno adito la Corte Europea lamentando il difetto di adeguate indagini da parte delle autorità britanniche in relazione alla morte di loro familiari nel corso del 2003, durante le operazioni militari di sicurezza del contingente britannico nella zona di Bassora (Basrah) in Iraq. Le forze armate britanniche detenevano in quel periodo il comando della divisione militare chiamata "Multinational Division (South East)", che includeva la provincia di Bassora. Le forze britanniche avevano la responsabilità di mantenere la sicurezza e di supportare l'amministrazione civile locale su tale territorio. Tra i compiti loro assegnati vi erano in particolare: pattugliamento, arresti, operazioni di anti-terrorismo, servizio di polizia alle manifestazioni civili, protezione delle infrastrutture e dei servizi di base, incluse le stazioni di polizia.

L'1 maggio 2003, avendo dichiarato terminate le operazioni militari finalizzate allo scioglimento del regime Ba'ath in Iraq, Gran Bretagna e Stati Uniti avevano infatti assunto il controllo dell'area, divenendo Potenze di Occupazione, e creato la Coalizione di Autorità Provvisoria (CPA) volta ad esercitare temporaneamente l'autorità di governo sul territorio. Tale situazione fu ufficializzata dal Consiglio di Sicurezza dell'Onu con la risoluzione n. 1483 del 22 maggio 2003. L'occupazione formalmente cessò il 28 giugno 2004, quando autorità di governo e relativi poteri furono trasferiti dal CPA al governo provvisorio iracheno.

Quanto ai singoli ricorrenti, in ciascuno dei sei casi si trattava di parenti prossimi di civili iracheni uccisi da soldati britannici di stanza in Iraq:

- 1) *Mazin Jum'a Gatteh Al-Skeini* era il fratello di *Hazim Al-Skeini*, un giovane di 23 anni che sarebbe stato ucciso mentre partecipava ad un funerale nella notte del 4 agosto 2003 da un soldato britannico al comando di una pattuglia. Secondo la ricostruzione dagli stessi soldati, la pattuglia a piedi udendo forti spari nelle vicinanze (sparare ai funerali, come ai matrimoni, è in realtà d'uso nella regione) avrebbe temuto di essere in pericolo di vita ed il sergente A. avrebbe esploso alcuni colpi, nell'oscurità, contro due uomini che riteneva armati e pericolosi, senza dare prima alcun avvertimento. Nonostante l'accertata inesistenza della minaccia per i soldati, nessuna responsabilità fu riconosciuta dall'esercito britannico per tale incidente, la cui dinamica fu ritenuta rientrare nelle Regole di Ingaggio in dotazione ai soldati (in base alle quali un avvertimento va dato prima di aprire il fuoco, salvo che non aumenti il rischio di morte o lesione di quelli in pericolo); indagini indipendenti non furono svolte. Una donazione di \$2.500 fu elargita alla tribù di appartenenza delle vittime.
- 2) *Fattema Zabuh Dahesh* era la vedova di *Muhammad Salim*, ucciso la notte del 5 novembre 2003 mentre si trovava in visita a casa del cognato. Una pattuglia di soldati britannici fece irruzione nella casa poco prima di mezzanotte e trovandosi davanti a Muhammad gli sparò al ventre. Inutile il soccorso in ospedale: la vittima morì due giorni dopo. Dalla ricostruzione effettuata dagli stessi militari britannici, probabilmente questi furono depistati, e spinti a fare irruzione nella casa, da una falsa segnalazione che indicava la presenza di un gruppo di persone armate e pericolose. In effetti, si appurò che la famiglia della vittima era coinvolta

in una faida personale con un'altra famiglia di vicini a causa di una contesa proprietà. Anche in questo caso l'esercito non ammise alcuna responsabilità né riscontrò violazioni delle Regole d'Ingaggio. Alla famiglia della vittima furono riconosciuti \$2.000 a titolo di donazione.

- 3) *Hamed Abdul Awaid Kareem* era il vedovo di *Hannan Mahaibas Sadde Shmailawi* che fu uccisa il 10 novembre 2003 mentre cenava con la sua famiglia nel loro appartamento sito nell'edificio dell'Istituto di Educazione ove il marito lavorava come portiere di notte. Intorno alle otto di sera improvvisamente proiettili provenienti dall'esterno dell'edificio penetrano nell'appartamento, colpendo Hannan alla testa e uno dei figli al braccio. La donna morì poco dopo all'ospedale. Sulla base delle informazioni fornite dai soldati britannici, la donna sarebbe rimasta uccisa nel corso di uno scontro a fuoco tra le truppe britanniche ed un gruppo di sconosciuti uomini armati. Nessuna responsabilità per l'accaduto fu accertata da parte dell'esercito britannico che non ritenne di dover aprire alcuna indagine, dato che l'incidente sarebbe rientrato nelle Regole d'Ingaggio.
- 4) *Fadil Fayay Muzban* era il fratello di *Waleed Sayay Muzban*, ucciso la sera del 24 agosto 2003 da un soldato britannico mentre era alla guida del suo minibus. Secondo la ricostruzione dello stesso soldato, il caporale S., il guidatore del minibus non si sarebbe fermato all'ordine di stop, accelerando per allontanarsi. Il sergente avrebbe prima sparato alle gomme del veicolo e poi, temendo che il guidatore fosse armato e potesse sparare ai soldati, gli sparò addosso colpendolo più volte allo stomaco e al petto. A parere dell'ufficiale incaricato di rivedere la dinamica dell'incidente, tutto si sarebbe svolto secondo le Regole d'Ingaggio, e di conseguenza furono chiuse le indagini avviate dal corpo

speciale della Polizia investigativa militare britannica (SIB). La famiglia della vittima ricevette \$1.400 come donazione per la perdita di Waleed e \$3.000 per il minibus. Su ricorso presentato da Fadil Muzban le indagini furono in seguito riaperte ma il procuratore generale concluse nel senso di non esercitare l'azione penale data la probabilità che venisse riconosciuta dalla corte la legittima difesa e quindi esclusa la responsabilità del caporale.

- 5) *Jabbar Kareem Ali* era il padre di *Ahmed Jabbar Kareem Ali*, di 15 anni, il cui corpo senza vita fu trovato nel fiume Shatt Al-Arab il 10 maggio 2003. Il ragazzo era stato arrestato due giorni prima, insieme ad altri tre giovani iracheni, da soldati britannici nel corso di una operazione per furto. I ragazzi furono picchiati e apparentemente spinti nel fiume dai soldati, che volevano impartire loro una lezione. Ahmed non sapeva nuotare ed annegò. Il SIB aprì un'indagine e i soldati furono messi sotto processo, ma furono assolti quando il testimone chiave (uno degli altri ragazzi che era stato arrestato e spinto nel fiume) non fu in grado di identificarli. Il padre del ragazzo deceduto fece causa al Ministero della Difesa britannico ed ottenne 115.000 sterline come compensazione del danno subito e delle scuse formali dall'esercito.
- 6) *Daud Mousa*, un ex colonnello nelle forze di polizia di Bassora, era il padre di *Baha Mousa* che morì all'età di 26 anni il 17 settembre 2003, mentre si trovava detenuto presso la base militare britannica a Bassora. Baha era stato arrestato il 14 settembre dall'esercito britannico, durante una operazione definita dagli stessi soldati come una 'indagine di routine'. Tre giorni dopo il padre fu informato del fatto che il figlio era stato ucciso mentre era in custodia dell'esercito britannico. Il corpo di Baha chiaramente mostrava che il giovane era stato sottoposto a tortura e

brutalmente picchiato durante i giorni di detenzione (almeno 93 ferite furono riscontrate sul cadavere). L'indagine aperta dalla SIB sul caso doveva essere ancora completata alla data di emissione della sentenza CEDU. Nel frattempo il padre del ragazzo ha ottenuto 575.000 sterline come compensazione per il danno subito ed una pubblica ammissione di responsabilità da parte del Ministero della Difesa britannico.

3. I procedimenti in Gran Bretagna

I casi sopra delineati, seppur differenti, presentano alcune caratteristiche comuni. Essi fanno parte di una serie di incidenti occorsi durante l'occupazione britannico-statunitense dell'Iraq, che furono portati davanti alle corti del Regno Unito sulla base del *Human Rights Act* del 1998.³ Si tratta in tutti i casi di vittime civili, che non prendevano parte alle ostilità, che sarebbero state uccise in assenza di una apparente giustificazione militare da parte di militari delle forze di occupazione. La Gran Bretagna, come si è detto, aveva in quel momento l'autorità di governo e la responsabilità per la sicurezza e protezione della popolazione locale.

I ricorrenti adivano le autorità giudiziarie britanniche al fine di ottenere indagini effettive e con garanzia di indipendenza, secondo i criteri fissati dall'articolo 2 della Convenzione Europea. In realtà nessuno dei sei casi in questione ha ricevuto risposte adeguate sul piano investigativo e giudiziario: con l'unica eccezione del caso di Baha Mousa, nessuna effettiva indagine è stata

³ Lo *Human Rights Act* del 1998 (HRA) incorpora nell'ordinamento britannico i diritti contenuti nella Convenzione Europea. Tra le condizioni perché un ricorso sia ammissibile in base allo HRA davanti ad una corte del Regno Unito vi è che il caso rientri nella giurisdizione della Convenzione Europea.

svolta dalle autorità britanniche e nessuna responsabilità assunta per le morti e i danni causati dalla Potenza Occupante.

Riassumendo brevemente le tappe della vicenda davanti ai deputati organi inquirenti britannici:

- Il 26 marzo 2004 il Segretario di Stato per la Difesa britannico decideva di non dovere condurre indagini indipendenti sugli incidenti in questione e di non assumere alcuna responsabilità per gli stessi;
- Tale decisione veniva sottoposta a revisione giudiziale su richiesta dei ricorrenti che invocavano l'applicazione della Convenzione Europea ai casi di specie, nello specifico degli articoli 2 e 3 del Trattato;
- Il 14 dicembre 2004 il tribunale (*Divisional Court*) rigettava quattro dei sei ricorsi, ne lasciava uno in sospeso ed accoglieva quello presentato dal colonnello Mousa. La decisione del tribunale britannico faceva leva sulla inapplicabilità – in linea di principio – della Convenzione al di fuori del territorio degli Stati membri. La stessa corte riconosceva tuttavia l'esistenza di alcune eccezioni a tale principio, in particolare quando la persona, seppure uno straniero in territorio estero, si trovi nella custodia delle autorità dello Stato. Pertanto l'unico caso ove i giudici britannici ritenevano di dovere applicare la Convenzione era quello di Baha Mousa che si trovava, come si è detto, in stato di arresto presso una base militare britannica in Iraq quando morì per le violenze subite. Nei suoi confronti la Corte accertava la violazione degli articoli 2 e 3 del Trattato, per mancanza di indagini indipendenti ed effettive ad oltre 10 mesi dai fatti.
- I ricorrenti presentavano appello avverso la predetta decisione. Il 21 dicembre 2005 la corte d'appello rigettava tutti i ricorsi, non ritenendo che gli incidenti rientrassero nella giurisdizione del Regno Unito. Tuttavia, i giudici non mancavano di notare, incidentalmente, che il

rispetto degli standard internazionali avrebbe richiesto indagini sulle morti che fossero totalmente indipendenti dalla catena di comando militare.

- Tale decisione veniva confermata il 13 giugno 2007 dalla *House of Lords* (Corte Suprema britannica),⁴ che a maggioranza concludeva che, eccetto per il caso di Baha Mousa, la Gran Bretagna non aveva giurisdizione sulla morte delle vittime in questione. La *House of Lords* riteneva che la portata della Convenzione non si estendesse oltre allo ‘spazio giuridico’⁵ della Convenzione stessa, ossia al di fuori del territorio dei vari Stati membri. La Corte Suprema britannica notava quindi che, essendo la Convenzione Europea uno strumento regionale, la sua imposizione in Iraq sarebbe stata un atto di “imperialismo dei diritti umani”,⁶ ricorrendo ad un parallelo forse non esattamente calzante.⁷ Inoltre, facendo leva sulla decisione *Bankovic*, la Corte Suprema riteneva che la Gran Bretagna non avesse giurisdizione sui casi in oggetto in quanto non aveva l’effettivo controllo sul territorio di Bassora, pur essendo a quel tempo potenza d’occupazione nel sud dell’Iraq, perché la forza della insurrezione in quella parte territorio era tale che le forze britanniche

⁴ La sentenza *Al-Skeini* della *House of Lords* (UKHL) del 13 giugno 2007 può essere consultata sul sito del Parlamento britannico:

<http://www.publications.parliament.uk/pa/ld200607/ldjudgmt/jd070613/skeini-1.htm>.

⁵ Si veda per questo concetto, *Bankovic* et al. c. Belgio et al., appl. nr. 52207/99, decisione 12 dicembre 2001, para 80. Per una critica di come questo concetto è stato utilizzato dalle corti nazionali per restringere la portata della Convenzione, R. Wilde, ‘The ‘Legal Space’ or ‘Espace Juridique’ of the European Convention on Human Rights: Is It Relevant to Extraterritorial State Action?’, *European Human Rights Law Review*, 2005, p. 115.

⁶ UKHL, *Al-Skeini*, Lord Rodger, par 78-79.

⁷ Si veda in proposito la dura risposta del Giudice Bonello, allegata alla sentenza della Grand Chamber in *Al-Skeini* (cf. *infra*) il quale ironicamente concludeva che l’essere etichettato per l’eternità come un “imperialista dei diritti umani” suonava particolarmente seduttivo alle sue orecchie.

non erano in grado di garantire l'applicazione della Convenzione – nel suo complesso - sul territorio.⁸

- Quanto al caso della morte di Baha Mousa, la *House of Lords* confermava la giurisdizione britannica, e quindi l'applicazione della Convenzione al caso di specie, in quanto l'incidente si era svolto all'interno di una prigione militare britannica, luogo a cui sarebbe riconosciuto uno *status* speciale dal diritto internazionale, simile a quello di un'ambasciata.⁹
- Il 25 gennaio 2008 il ministro della Difesa britannico pubblicava il *Rapporto Aitken*¹⁰ che, pur non costituendo esso stesso un efficace accertamento delle responsabilità, conteneva notazioni critiche rispetto alla mancanza di adeguate indagini da parte dell'esercito (e anche rispetto all'inefficace sistema di reportistica delle informazioni all'interno della catena di comando).

4. Il ricorso davanti alla Corte EDU

⁸ Appare dal ragionamento della Corte Suprema britannica che i giudici abbiano applicato uno standard molto stringente di "controllo effettivo" sul territorio, analogo a quello posto alla base della definizione di una occupazione militare. Tuttavia, è dubbio che la soglia di effettivo controllo propria del diritto umanitario, e quella di generale effettivo controllo alla base del concetto di giurisdizione ai sensi della Convenzione, possano ritenersi coincidenti; per qualche annotazione in tal senso si veda M. Milanovic, 'Al-Skeini and Al-Jedda in Strasbourg', 2011, *European Journal of International Law*, 2012 (forthcoming), available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=191795>, p. 7.

⁹ UKHL, *Al-Skeini*, par. 97 and 132.

¹⁰ Il rapporto Aitken (dal nome del Brigadiere dell'esercito britannico che ha presieduto l'indagine) intitolato "*An Investigation into Cases of Deliberate Abuse and Unlawful Killing in Iraq in 2003 and 2004*" costituisce la risposta dell'esercito britannico alle accuse di omicidi intenzionali (tra cui quello di Baha Mousa) commessi in Iraq nel corso dell'occupazione del 2003-4. Il rapporto, che è stato duramente contestato dalle associazioni per i diritti umani che lo hanno definito un '*whitewash*', ossia un tentativo di insabbiamento delle responsabilità, può essere consultato all'indirizzo:

www.mod.uk/DefenceInternet/AboutDefence/CorporatePublications/DoctrineOperationsandDiplomacyPublications/OperationsInIraq/TheAitkenReport.htm

Il ricorso depositato davanti alla Corte Europea in data 11 dicembre 2007 è stato assegnato alla Grande Camera (*Grand Chamber*); la prima udienza pubblica si è svolta il 9 giugno 2010.

La questione principale davanti ai giudici di Strasburgo era se la Convenzione Europea potesse trovare applicazione nei confronti degli incidenti ivi denunciati, di uccisioni di civili iracheni in Iraq da parte dei soldati britannici. In tal senso la Corte ha dovuto anzitutto accertare se i casi in questione ricadessero entro il concetto di 'giurisdizione' di cui all'articolo 1 della Convenzione.

La Corte, cercando di portare coerenza nella sua giurisprudenza, ha anzitutto confermato quanto stabilito in precedenti decisioni, ossia che in linea di principio gli Stati membri sono tenuti ad applicare la Convenzione solo all'interno del loro territorio.¹¹ Un'applicazione extraterritoriale della Convenzione sarebbe quindi da considerarsi esclusivamente in via eccezionale, sulla base di circostanze da valutarsi di volta in volta da parte dei giudici. In particolare la Corte ha ritenuto che tra le eccezioni al criterio della territorialità vi sia la circostanza che uno Stato membro eserciti 'pubblici poteri' sul territorio di un altro Stato: "la Corte ha riconosciuto l'esercizio della giurisdizione extraterritoriale da parte di uno Stato membro quando, per via dell'accettazione, invito o acquiescenza da parte del governo di quel territorio, esercita tutti o parte dei *pubblici poteri* normalmente esercitati da quel Governo".¹²

I giudici specificavano quindi che: "Perciò, quando in base ad usi, trattati o altri accordi, le autorità dello Stato membro eseguono funzioni di governo o giudiziarie sul territorio di un altro Stato, lo Stato membro può essere

¹¹ *Bankovic* et al. c. Belgio et al., appl. nr. 52207/99, 12 dicembre 2001.

¹² *Al-Skeini*, para. 135; il passaggio in questione cita *Bankovic*, par. 71.

responsabile per violazioni della Convenzione occorse in quel contesto, nella misura in cui gli atti in questione sono a lui attribuibili piuttosto che allo Stato territoriale".¹³

Nel caso di specie, tali pubblici poteri sarebbero stati esercitati dal Regno Unito in Iraq tra il maggio 2003 e il giugno 2004, quando – insieme agli Stati Uniti – tale Stato subentrò nello svolgimento di alcune funzioni di governo, tipicamente legate all'esercizio della sovranità, in Iraq. In particolare, le autorità britanniche assunsero la responsabilità per il mantenimento della sicurezza nella zona sud orientale del paese. In presenza di tali 'circostanze eccezionali', la Corte riteneva che i casi in questione rientrassero nella giurisdizione britannica, ai sensi dell'**articolo 1** della Convenzione, e che pertanto il Regno Unito fosse tenuto a riconoscere i diritti di cui alla Convenzione in capo ai ricorrenti.¹⁴ In particolare, come richiesto dai familiari delle vittime, le autorità britanniche erano tenute a condurre adeguate indagini in relazione agli episodi in esame, tutti avvenute nel periodo in cui il Regno Unito deteneva il controllo sul territorio iracheno.

Quanto alle specifiche violazioni dell'**articolo 2** della Convenzione, la Corte riteneva in proposito, in conformità con la sua precedente giurisprudenza, che l'obbligo di tutela del bene vita, ai sensi di tale articolo, include anche obblighi procedurali ed in particolare il dovere di svolgere effettive indagini su ogni caso di uso della forza letale da parte di agenti dello Stato.¹⁵ La Corte si pronunciava per la necessaria applicazione dei doveri procedurali derivanti dall'articolo 2 della Convenzione nel caso di specie, pur riconoscendo le oggettive difficoltà legate allo svolgimento di indagini al di fuori del territorio dello Stato, e

¹³ Ibid.

¹⁴ Ibid., par. 149.

¹⁵ Per un'analisi dei precedenti sul punto si veda, A. Colella, 'Rassegna delle pronunce del triennio 2008-2010 in tema di art. 2 CEDU', su questa Rivista, in particolare sub 6.

potenzialmente su di un territorio ostile in tempo di guerra: in tale contesto gli obblighi procedurali derivanti dalla Convenzione sarebbero pertanto da interpretarsi in modo ragionevole e 'realistico', in considerazione delle difficoltà appena menzionate. D'altra parte, particolare importanza veniva assegnata dalla Corte al fatto che una Potenza d'Occupazione implicata nella morte di civili dello Stato sotto occupazione (che sono popolazione protetta ai sensi della IV Convenzione di Ginevra del 1949), svolgesse indagini che fossero ed apparissero effettivamente indipendenti (dai poteri militari) ed in linea con gli standard internazionali dettati dalla Convenzione Europea e dagli altri strumenti per i diritti umani.

In particolare tali standard richiedono che le indagini siano attivate d'ufficio; che siano diligenti e tempestive; che si concludano prima della prescrizione; che il procedimento sia trasparente e le vittime debitamente informate; che la pena sia congrua. Inoltre particolare importanza è stata attribuita dai giudici di Strasburgo al fatto che le indagini siano indipendenti e in grado di accertare le eventuali responsabilità dei soggetti di vertice.¹⁶

A tal proposito, non vi era dubbio per i giudici che le indagini relative ai primi tre casi in oggetto non avessero affatto rispettato i requisiti di indipendenza richiesti, essendo state interamente svolte all'interno della stessa struttura di comando coinvolta negli incidenti denunciati. Quanto al quarto e quinto caso di cui sopra, a parere della Corte, sebbene un'indagine da parte della SIB fosse stata aperta, questa non era di per sé una misura sufficiente per soddisfare i requisiti di cui all'articolo 2 della Convenzione, in quanto la SIB – la polizia investigativa militare britannica - non potrebbe essere considerata quale organo effettivamente indipendente (dal potere militare) nel sistema britannico.

¹⁶ Si veda ancora A. Colella, *ibid.*, p. 23, con riferimento al caso Giuliani e Gaggio c. Italia, con relativi commenti del 24 marzo 2011.

Di conseguenza, la Corte si pronunciava unanimemente nel senso della violazione da parte delle autorità britanniche dell'articolo 2 della Convenzione in relazione a tutti i primi 5 casi, per mancanza di effettive ed adeguate indagini. Solo nel caso di Baha Mousa la Corte prendeva atto del fatto che il ricorrente non aveva lamentato una violazione dei suoi diritti secondo la Convenzione, e notando l'esistenza di una indagine in corso, rigettava il ricorso ai sensi dell'articolo 2, come richiesto dal Segretario di Stato per la Difesa.¹⁷

5. Analisi della sentenza della Corte EDU

Riassumendo quindi quanto appena esposto, la Corte ha riconosciuto l'applicazione extraterritoriale della Convenzione sulla base di un criterio di giurisdizione personale, ossia quando agenti di uno Stato membro sono in posizione di esercitare autorità e controllo su individui all'interno di un territorio, a condizione che il medesimo Stato detenga e stia esercitando '**pubblici poteri**' sul medesimo territorio. Di conseguenza nel caso *Al-Skeini*, la Convenzione è stata ritenuta applicabile alle azioni intraprese dalle truppe britanniche a Bassora in Iraq, ove il Regno Unito aveva assunto l'esercizio di alcuni pubblici poteri tipici dell'esercizio della sovranità.¹⁸

¹⁷ Il Report della Commissione britannica presieduta da Sir William Gage, è stato recentemente pubblicato, in data 8 settembre 2011 ed è consultabile al sito:

<http://www.bahamousainquiry.org/report/index.htm>. Tale report ha riconosciuto gravi errori commessi da parte dell'esercito del Regno Unito. Il rapporto tuttavia è stato ritenuto insufficiente dagli avvocati delle vittime e dai centri per i diritti umani, tra l'altro perché ancora una volta affronta i singoli episodi (tra cui quello di Baha Mousa) come incidenti isolati, e non come una pratica estesa e sistematica, quale appare invece dal numero di denunce in tal senso. Incidentalmente si può ricordare che sono centinaia i casi attualmente pendenti davanti alle corti britanniche relativi a presunte violazioni dei diritti umani, maltrattamenti e torture di cittadini iracheni commessi dal 2003 al 2008 nei centri di detenzione comandati dai soldati britannici in Iraq.

¹⁸ *Al-Skeini*, para. 149-150.

La questione dell'applicazione extraterritoriale della Convenzione Europea appare tanto importante quanto complessa e tuttavia non è mai stata affrontata in modo sistematico dalla giurisprudenza della Corte EDU. In base all'articolo 1 del medesimo trattato, i diritti riconosciuti dalla Convenzione si applicano a tutti coloro che rientrano nella 'giurisdizione' dei singoli Stati membri. Ed è proprio sul concetto di *giurisdizione* che si fonda la chiave di volta dell'intero sistema di applicazione della Convenzione.

Quanto al significato del concetto di giurisdizione, questo termine è stato interpretato diversamente nella giurisprudenza della Corte. In particolare possono identificarsi due filoni di pronunce: un primo, che ha sviluppato il concetto di giurisdizione legandolo al **controllo effettivo** di un **territorio** o di un'area,¹⁹ ed un secondo, che ritiene invece sussistente la giurisdizione di uno Stato rispetto alle azioni dei suoi agenti in posizione di autorità e controllo su individui in territorio straniero in conformità con il diritto internazionale. Tale modello di giurisdizione **personale**, chiamato anche '*state agent authority and control*', è stato applicato diverse volte dalla Corte EDU nonché dal Human Rights Committee.²⁰

Nel 2001, tuttavia, la sentenza della Grande Camera nel già citato caso *Bankovic*²¹ - che dichiarava inammissibile il ricorso presentato da sei cittadini iugoslavi parenti di vittime dei bombardamenti NATO in Kosovo nel 1999 - aveva fatto un passo indietro in materia di applicazione extraterritoriale della Convenzione, fornendo una interpretazione restrittiva del concetto di giurisdizione. La Corte aveva infatti ritenuto che non fosse sufficiente, a ritenere il vincolo di giurisdizione integrato, il fatto che gli Stati della NATO avessero un generico potere di uccidere al di fuori del loro territorio, in mancanza di un

¹⁹ Si veda, ad es., ECHR, *Loizidou c. Turchia*, app. n. 15318/89, 28 novembre 1996.

²⁰ Per i riferimenti, si veda M. Milanovic, '*Al-Skeini and Al-Jedda in Strasbourg*', cit.

²¹ Si veda *supra* nota 5.

effettivo e generale controllo sul territorio in questione. A questo proposito la Corte riteneva, in base ad una interpretazione ulteriormente restrittiva, che un tale controllo richiedesse in linea di principio la presenza fisica di truppe sul campo. In altre parole, il controllo esercitato sullo spazio aereo sovrastante, con conseguente possibilità di attaccare ed eliminare obiettivi militari sul territorio, non sarebbe stato sufficiente a creare il vincolo giurisdizionale a norma dell'articolo 1 della Convenzione tale per cui, come sostenuto dai ricorrenti, gli Stati in questione, parallelamente all'esercizio di autorità e controllo, avrebbero dovuto anche riconoscere, alle persone eventualmente coinvolte nelle loro operazioni in quel territorio, tutti i diritti di cui alla Convenzione.

La Corte in *Bankovic* sposava un concetto essenzialmente territoriale della nozione di giurisdizione ai sensi della Convenzione. I giudici osservarono che la Corte aveva riconosciuto solo eccezionalmente azioni extra-territoriali come integranti la giurisdizione, ai sensi dell'articolo 1, quando lo Stato membro - in ragione dell'effettivo controllo detenuto sul territorio estero e sui suoi abitanti, in conseguenza di una occupazione militare, o con l'accordo del governo di quel territorio - esercitava interamente o in parte i *pubblici poteri* normalmente collegati ai poteri di governo. La prospettiva dei ricorrenti - che gli obblighi positivi di cui alla Sezione I della Convenzione dovessero trovare applicazione in modo proporzionato al livello di controllo esercitato nella data situazione extra-territoriale - fu rigettata dai giudici. La Corte di Strasburgo in quella occasione dichiarò che i diritti della Convenzione non potevano essere "divisi e ritagliati" in base alle circostanze, e che dovessero trovare applicazione *tutti o nessuno*.

Il ragionamento restrittivo della Corte in *Bankovic*, volto a non estendere la portata della Convenzione al di fuori dei suoi confini 'naturali' (ossia il territorio degli Stati del Consiglio d'Europa e in tempo di pace), è stato in parte

spiegato con la preoccupazione di quel dato momento storico - immediatamente dopo l'11 settembre 2001 - in cui già si prospettava il coinvolgimento delle forze armate degli Stati membri in delicate operazioni militari e di intelligence a livello mondiale.²² In questo senso può essere letta la posizione della Corte, che rigettando il ricorso notava che estendere la protezione della Convenzione in maniera proporzionata al livello di controllo esercitato nella data situazione extra-territoriale equivaleva a sostenere che chiunque fosse stato in qualche modo danneggiato da un atto imputabile ad uno Stato membro era da ritenersi sotto la giurisdizione dello Stato ai sensi dell'articolo 1 della Convenzione, ovunque nel mondo tale atto fosse stato compiuto o le sue conseguenze si fossero prodotte. I giudici di Strasburgo avrebbero quindi voluto evitare in *Bankovic* di aprire le porte della Corte EDU ad ogni possibile ricorso avverso l'uso della forza da parte di Stati del Consiglio d'Europa impegnati in situazioni di guerra all'estero, un compito per cui, tra l'altro, la Corte EDU non sarebbe stata attrezzata. Né, d'altra parte, la Convenzione Europea sarebbe, a parere dell'opinione tradizionale,²³ pensata per essere applicata in tempo di guerra, essendo stata disegnata per situazioni di pace; i suoi standard stringenti sarebbero quindi difficilmente realizzabili in situazioni di conflitto armato ed impiego della forza militare.²⁴

Il tentativo di calibrare gli interessi di cui sopra, senza tuttavia escludere del tutto l'applicazione extraterritoriale della Convenzione, produsse dunque dieci

²² Cf. M. Milanovic, 'Extraterritorial Application of Human Rights Treaties', Oxford University Press, 2011, p. 54-55.

²³ Tale stretta dicotomia, alla base della tradizionale divisione per cui il diritto dei diritti umani si applicherebbe in tempo di pace, mentre il diritto umanitario diverrebbe legge speciale in tempo di guerra, è entrata progressivamente in crisi, anche a causa del mutare delle condizioni dei conflitti moderni. Di conseguenza è oggi opinione prevalente che il diritto dei diritti umani, lungi dal lasciare il passo all'esclusiva applicazione del diritto umanitario in tempo di Guerra, continui ad applicarsi in maniera complementare; si veda C. Droedge, 'Elective affinities? Human rights and humanitarian law', *International Review of the Red Cross*, 2008, p. 501.

²⁴ Si veda *infra* le osservazioni conclusive in proposito.

anni fa il risultato contenuto in *Bankovic*; un risultato che è stato giudicato poco convincente, poco chiaro e che ha dato adito ad ulteriore confusione nella successiva giurisprudenza.²⁵ Nei successivi pronunciamenti, infatti, la Corte più volte si è discostata dal principio stabilito in *Bankovic*, ovvero che l'applicazione extraterritoriale della Convenzione è collegata al necessario esercizio di poteri pubblici sul territorio da parte dello Stato membro. Nelle decisioni *Pad et al. c. Turchia*,²⁶ e *Isaak et al. c. Turchia*,²⁷ ad esempio, la Corte ha dichiarato ammissibili alcuni ricorsi di cittadini iraniani e ciprioti relativi a violazioni subite in aree non sotto il controllo diretto della Turchia, in applicazione quindi di una nozione meramente personale del concetto di giurisdizione.²⁸

In questo quadro, la sentenza *Al-Skeini* ha cercato, come si anticipava, di portare una apparenza di coerenza nella non sempre coerente giurisprudenza CEDU in materia di applicazione extraterritoriale della Convenzione.

La Corte ha dato atto del fatto che l'applicazione extraterritoriale della Convenzione è stata talvolta legata ad un **modello personale** di giurisdizione (opposto a uno territoriale): "La giurisprudenza della Corte dimostra che, in certe occasioni, l'uso della forza da parte di un agente dello Stato che operi fuori dal suo territorio, può far sì che l'individuo soggetto al controllo delle autorità dello Stato, rientri nella giurisdizione di cui all'articolo 1. Questo principio è stato applicato quando un individuo è posto sotto custodia di agenti dello Stato all'estero [*omissis*]. La Corte non ritiene che la giurisdizione in questi casi

²⁵ La decisione è stata oggetto di forti critiche; si vedano R. Lawson, 'Life after Bankovic: on the extraterritorial application of the European Convention on Human Rights' in F. Coomans e M. Kamminga (a cura di), *Extraterritorial Application of Human Rights Treaties*, 2004, p. 83; E. Roxstrom, M. Gibney e T. Einarsen, 'The NATO Bombing Case [Bankovic et al v. Belgium et al.] and the Limits of Western Human Rights Protection', *Boston University International Law Journal*, 2005, p. 55-136.

²⁶ *Pad et al. c. Turchia*, appl. nr. 60167/00, 28 giugno 2007.

²⁷ *Isaak et al. c. Turchia*, appl. nr. 44587/98, 28 settembre 2006.

²⁸ Si veda anche *Solomou et al. c. Turchia*, appl. Nr. 36832/97, 24 giugno 2008, e *Andreou c. Turchia*, appl. nr. 45653/99, 3 giugno 2008)

derivasse esclusivamente dal controllo esercitato dallo Stato membro sugli edifici, gli aerei o le navi ove gli individui erano (de)tenuti. *Ciò che è decisivo in questi casi è l'esercizio di potere fisico e controllo sulla persona in questione*".²⁹

Come appare evidente dal paragrafo riportato, la Corte ha dichiarato espressamente che nei precedenti richiamati la giurisdizione non era basata solamente sul controllo del territorio (estero) da parte dello Stato membro (inclusi aerei, navi o altri luoghi dotati di particolare status), ma anche e piuttosto su un potere di controllo ed autorità esercitati sulla singola persona: "É chiaro che, ogni volta che uno Stato attraverso i suoi agenti esercita il controllo e l'autorità su di un individuo, e perciò la giurisdizione, lo Stato è obbligato in base all'articolo 1, ad assicurare a quell'individuo i diritti e le libertà di cui alla sezione 1 della Convenzione, che sono rilevanti per la situazione di quell'individuo. In questo senso perciò i diritti della Convenzione possono essere divisi e ritagliati (*divided and tailored*)".³⁰ Si può notare in questo passaggio il contrasto con quanto affermato dalla Corte in *Bankovic*, a proposito della non divisibilità dei diritti e delle libertà contenuti nella sezione 1 della Convenzione, che non possono essere "*devided and tailored in accordance with the particular circumstances of the extra-territorial act in question*".³¹

In conclusione, ciò che si evince dalla sentenza in esame è che la Corte EDU ha ritenuto sussistente la giurisdizione del Regno Unito ai sensi della Convenzione, e quindi l'applicabilità extraterritoriale della Convenzione, sulla base di un nesso personale per ciascuna delle vittime irachene in questione;³² e tuttavia tale nesso giurisdizionale personale (basato sulla autorità e controllo esercitato sul singolo individuo da parte della autorità dello Stato ed

²⁹ *Al-Skeini*, par. 136.

³⁰ *Ibid.*, par. 137.

³¹ Cf. *Bankovic*, par. 75, richiamato peraltro espressamente da *Al-Skeini*, senza però che la Corte elaborasse sul contrasto sul punto tra le due pronunce.

³² Cf. *Al-Skeini*, par. 150.

estrinsecantesi nella capacità di uccidere tale individuo) non sarebbe stato sufficiente in assenza del contestuale esercizio di ‘pubblici poteri’ da parte dello Stato membro sul territorio straniero.

Ciò non equivale peraltro a circoscrivere l’applicazione della Convenzione al solo territorio degli Stati membri, lo ‘spazio giuridico’ evocato dalla *House of Lords* per rigettare il ricorso nel medesimo caso. Al contrario la Corte EDU in *Al-Skeini* ha respinto espressamente tale impostazione, ritenendo che la giurisdizione di uno Stato ai sensi Convenzione possa esistere anche al di fuori del territorio coperto dagli Stati del Consiglio d’Europa, e che non applicare la Convenzione alla popolazione di un territorio occupato equivarrebbe a “privare la popolazione di quel territorio dei diritti e delle libertà fino a quel momento riconosciuti e risulterebbe in un vuoto di protezione all’interno dello spazio giuridico della Convenzione (*Convention legal space*)”.³³

6. Brevi osservazioni sull’applicazione extraterritoriale degli strumenti a tutela dei diritti umani in situazioni di conflitto armato

Certamente la sentenza *Al-Skeini* rappresenta un importante passo avanti in materia di applicazione extraterritoriale dei diritti umani ed avrà serie implicazioni per i militari dei paesi del Consiglio d’Europa impegnati in missioni militari all’estero. *Al-Skeini* potrebbe inoltre diventare il primo passo verso un più generalizzato riconoscimento della extra-territorialità dei trattati in materia di diritti umani, come il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici

³³ Ibid., par. 142.

(alla cui applicazione, al di fuori dei confini dello Stato, paesi quali gli USA o Israele ancora si oppongono fermamente).³⁴

Tale passo avanti per quanto di vasta portata, non è tuttavia rivoluzionario, nel senso che la copertura, in termini di diritti e libertà, garantita dall'applicazione extraterritoriale della Convenzione come affermata dai giudici di Strasburgo nel caso *Al-Skeini*, è pur sempre condizionata e resa dipendente dall'esercizio di 'pubblici poteri' da parte dello Stato membro sul territorio estero. Sembrerebbe, ad esempio, che la Convenzione non sia applicabile in relazione ad un omicidio mirato compiuto dalle forze di uno Stato membro all'estero, in assenza di un qualche pubblico potere esercitato su quel territorio dallo Stato in questione o senza il consenso delle autorità sovrane sul territorio, poiché il potere di uccidere una persona non sarebbe sufficiente per stabilire la giurisdizione dello Stato su quel territorio in mancanza dell'esercizio di pubblici poteri. Per fare un esempio, un assassinio mirato, tipo l'omicidio di Osama Bin Laden eseguito dagli USA in Pakistan (nell'esempio eseguito, ovviamente, da uno Stato membro), non sarebbe coperto dalla nozione di giurisdizione adottata dalla Corte EDU in *Al-Skeini*.³⁵

Inoltre, dubbi rimangono sulla portata degli obblighi (positivi) posti a carico dello Stato nei confronti della popolazione del territorio sotto la sua

³⁴ Si veda in proposito il passaggio citato in *Al-Skeini* (par. 90) relativamente alla *Advisory Opinion* della Corte Internazionale di Giustizia (ICJ) '*Legal Consequences of the Construction of a Wall in the Occupied Palestinian Territory*' del 9 luglio 2004: "... In 2003 in face of Israel's consistent position, to the effect that 'the Covenant does not apply beyond its own territory, notably in the West Bank and Gaza ...', the [Human Rights] Committee reached the following conclusion: 'in the current circumstances, the provisions of the Covenant apply to the benefit of the population of the Occupied Territories, for all conduct by the State party's authorities or agents in those territories that affect the enjoyment of rights enshrined in the Covenant and fall within the ambit of State responsibility of Israel under the principles of public international law' ... In conclusion, the Court considers that the [International Covenant on Civil and Political Rights] is applicable in respect of acts done by a State in the exercise of its jurisdiction outside its own territory." (ICJ Advisory Opinion, par. 110-111, enfasi nostra). Il principio peraltro era già stato affermato dalla ICJ nella precedente *Advisory Opinion 'Legality of the Threat or Use of Nuclear Weapons'* dell'8 luglio 1996, in particolare si veda il para. 25.

³⁵ Si veda in tal senso anche M. Milanovic, '*Al-Skeini and Al-Jedda in Strasbourg*', cit., p. 14.

giurisdizione, e se tali obblighi varino a seconda che si tratti di un modello personale o territoriale di giurisdizione.

Tali dubbi emergono in parte anche nella opinione concorrente allegata alla sentenza in oggetto dal giudice Bonello (maltese). A parere del giudice Bonello, infatti, la *Grand Chamber* avrebbe perso l'opportunità nel caso *Al-Skeini* di portare vera chiarezza nella (confusa) giurisprudenza della Corte in materia di extra-territorialità della Convenzione. A suo parere la Corte, anziché procedere ancora una volta secondo la logica dell'eccezione e della valutazione del singolo caso concreto, avrebbe potuto fissare delle chiare linee generali, ossia: (i) che se la violazione dipende dalle azioni dello Stato o di un suo agente, e se lo Stato aveva il potere di punire il colpevole e risarcire le vittime, allora tale Stato è tenuto ad esercitare la sua giurisdizione ai sensi della Convenzione; e che (ii) ogni volta che uno Stato occupa il territorio di un altro Stato si presume che la Convenzione si applichi.

Rimane quindi ancora da vedere se la sentenza *Al-Skeini* abbia realmente aperto le porte della Corte EDU a nuovi casi di violazioni del diritto internazionale umanitario relativi a situazioni di conflitti armati al di fuori del territorio degli Stati membri (lo 'spazio giuridico' della Convenzione). Certamente il fatto che la Corte ancora una volta non abbia stabilito dei principi generali ma bensì introdotto delle eccezioni al principio della territorialità, da valutarsi caso per caso, lascia ai giudici un più ampio margine di manovra per respingere futuri ricorsi relativi a violazioni commesse dalle forze armate dagli Stati membri impegnati militarmente in situazioni di conflitto armato all'estero.

A questo proposito si può notare che anche il caso *Al-Jedda* era relativo a presunte violazioni commesse dalle forze armate britanniche impegnate in operazioni in Iraq durante il periodo di occupazione. In particolare, il ricorso in questione è stato portato davanti alla Corte Europea (dopo essere stato respinto

dalla *House of Lords*) da un cittadino iracheno con acquisita nazionalità britannica, *Al-Jedda*, che lamentava di essere stato illegalmente detenuto (per oltre 3 anni) dalle forze britanniche a Bassora, in violazione dell'articolo 5 della Convenzione Europea. Le problematiche specifiche di questo caso erano diverse dal precedente caso *Al-Skeini* e riguardavano in primo luogo la possibilità di attribuire la condotta in questione al Regno Unito; possibilità negata dallo Stato in questione sulla base del fatto che il potere di detenere 'sospetti terroristi' iracheni a tempo indefinito e senza alcuna imputazione precisa e senza diritto ad una revisione giudiziale, sarebbe stato conferito agli agenti britannici direttamente dall'ONU, attraverso la risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1546.³⁶ Le azioni in questione, a parere della Gran Bretagna (ma contrariamente a quanto già deciso nel medesimo caso dalla *House of Lords*), sarebbero quindi state direttamente attribuibili all'ONU. Inoltre vi sarebbe stato un conflitto di norme tra quanto previsto dall'articolo 5 della Convenzione (che vieta ogni detenzione arbitraria) e quanto disposto dalla risoluzione del Consiglio di Sicurezza n. 1546, da risolversi a favore di quest'ultima, e quindi nel senso dell'autorizzazione della detenzione indefinita per motivi di sicurezza di *Al-Jedda*.

Al di là degli importanti principi stabiliti nella sentenza *Al-Jedda* in materia di doppia attribuibilità della condotta e di risoluzione di un apparente conflitto di norme tra la Convenzione e altri strumenti internazionali quali una Risoluzione del Consiglio di Sicurezza ONU³⁷ (aspetti che tuttavia non sono oggetto del presente commento), quel che preme sottolineare della pronuncia in oggetto è che anche in questo caso la Corte si è espressa nel senso della applicabilità della Convenzione in merito ad un caso riguardante una presunta violazione dei

³⁶ UN Doc. S/RES/1546, si veda in particolare il para. 10.

³⁷ Si veda in proposito *Al-Jedda*, GC, par. 102.

diritti umani relativamente ad una situazione di conflitto armato, regolata dal diritto internazionale umanitario.

In altre parole nelle sentenze del 7 luglio 2011 si può identificare questo elemento comune, consistente nel fatto che le violazioni (della Convenzione) accertate erano relative a situazioni di conflitto in cui il diritto internazionale umanitario - il regime giuridico applicabile alle situazioni di conflitto armato internazionale - è stato affiancato dalla tutela offerta dal diritto dei diritti umani.

Nonostante sia chiaro che *“the protection offered by human rights conventions does not cease in case of armed conflict”*,³⁸ certamente permangono ancora molti ostacoli alla simultanea applicazione dei due *corpus* normativi in tempo di guerra. Questa rimane tuttora una zona grigia del diritto internazionale, su cui gli studiosi stanno attualmente cercando di fare luce.³⁹ Come è noto, infatti, sebbene i valori posti alla base di entrambi i regimi giuridici siano di fatto coincidenti, il diritto umanitario è pensato per applicarsi specificamente a situazioni di conflitto armato e quindi la tutela dei diritti è ‘bilanciata’ dalle necessità militari. In altre parole, in tempo di guerra la tutela dei diritti umani, e quindi anche la Convenzione, deve essere interpretata alla luce delle regole di diritto internazionale sui conflitti armati che offrono degli standard diversi (e

³⁸ ICJ, Advisory Opinion, cit, par. 106. La Corte ha inoltre proceduto a verificar se deroghe ai diritti così come riconosciuti (nel caso di specie) dal ICCPR, possano essere apportate in caso di necessità militare, concludendo che tale deroga è possibile a norma dell’articolo 4 del Patto stesso, solo se debitamente notificate dallo Stato al Segretario Generale delle Nazioni Unite. In mancanza di una esplicita richiesta di deroga pertanto gli strumenti a tutela dei diritti umani devono ritenersi assolutamente validi e applicabili anche nel corso di un conflitto armato, o in presenza di necessità militari (cf. ICJ Advisory Opinion, par. 136).

³⁹ Si veda C. Droege, ‘Elective affinities? Human rights and humanitarian law’, cit., p. 501; F. Hampson, ‘The relationship between international humanitarian law and human rights law from the perspective of a human rights treaty body’, *International Review of the Red Cross*, 2008, p. 549; A. Nieto, ‘La tutela dei diritti umani nel diritto penale militare e nelle situazioni di conflitto armato’, *Rivista Italiana di Diritto e Procedura Penale*, 2009, p. 1039; F. Viganò, ‘Missioni militari all’estero e uso legittimo delle armi alla luce della Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo’, *Cassazione Penale*, 2008, p. 3092.

generalmente più bassi) di tutela dei diritti fondamentali. Si pensi ad esempio al diritto alla vita: la possibilità di ricorrere all'uso della forza letale è decisamente più estesa secondo le regole di diritto umanitario rispetto al generale e quasi assoluto divieto di uccidere stabilito dal diritto dei diritti umani (cf. art. 2 della Convenzione).⁴⁰ Il diritto umanitario internazionale si fonda sui principi della necessità militare, della proporzionalità e della distinzione (tra obiettivi militari – leciti -, e civili - tendenzialmente illeciti). In breve: non vi è coincidenza tra i due regimi giuridici e la Corte EDU nell'affrontare casi riguardanti situazioni di conflitto armato deve necessariamente interpretare la Convenzione tenendo conto di quanto disposto dal diritto internazionale umanitario.⁴¹

A questo proposito è fondamentale tuttavia notare che nei casi in commento, ed in particolare in *Al-Skeini*, si trattava di violazioni di obblighi 'procedurali': nell'affermare la violazione dell'articolo 2 della Convenzione i giudici di Strasburgo non si sono pronunciati (né erano stati richiesti di pronunciarsi) sulla illiceità delle azioni dei soldati britannici che hanno portato alla morte delle vittime irachene oggetto del ricorso, bensì si sono limitati ad accertare la violazione degli obblighi procedurali scaturenti dall'articolo 2 della Convenzione, ed in particolare l'obbligo di condurre adeguate indagini ed accertare le eventuali responsabilità (penali) per i fatti in questione.

In definitiva da tali pronunce emerge un possibile ruolo della Corte EDU come strumento per rafforzare la tutela giurisdizionale offerta agli individui di fronte a presunte violazioni del diritto internazionale dei conflitti armati. Il ricorso alla

⁴⁰ Per un'analisi di questa disposizione si veda 'Article 2: the Right to Life' in D. Harris, M. O'Boyle e C. Warbrick (a cura di), *Law of the European Convention on Human Rights*, Oxford, II ed., p. 37

⁴¹ Ciò non esclude che, come notato da F. Viganò: "In realtà, la difficoltà fondamentale che la Corte di Strasburgo deve affrontare rispetto a molte situazioni di conflitto bellico concerne non tanto la compatibilità tra diritti fondamentali e conflitti armati, quanto piuttosto la questione dei *limiti alla sua stessa giurisdizione*, in particolare laddove il conflitto coinvolga militari di uno Stato membro impegnati, però, *al di fuori del territorio* dello Stato medesimo", cit., p. 3109.

Corte di Strasburgo, lungi dal sostituire i meccanismi di tutela già forniti dal diritto internazionale umanitario (incluso il ricorso a meccanismi di giustizia penale a livello domestico o internazionale) si delinea come complemento ad essi in un'area ove gli interessi dello Stato coinvolto sono generalmente antitetici rispetto ad un genuino accertamento delle responsabilità dei presunti colpevoli (di regola militari e alti funzionari dello Stato stesso). Il procedimento davanti alla Corte EDU diviene pertanto un mezzo indiretto per assicurare giustizia alle vittime di gravi violazioni del diritto umanitario – inclusi crimini di guerra o tortura - obbligando gli Stati ad avviare le necessarie indagini, secondo i criteri posti dal diritto internazionale, di indipendenza, effettività e tempestività, ed ad assicurare i colpevoli alla giustizia.